

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **113/1962** (ECLI:IT:COST:1962:113)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Udienza Pubblica del **14/11/1962**; Decisione del **12/12/1962**

Deposito del **20/12/1962**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1670**

Atti decisi:

N. 113

ORDINANZA 12 DICEMBRE 1962

Deposito in cancelleria: 20 dicembre 1962.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 327 del 22 dicembre 1962.

Pres. AMBROSINI - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818,

promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1961 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Guena Adele e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 8 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 17 febbraio 1962.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Guena Adele e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Verzi;

uditi l'avv. Franco Agostini, per Guena Adele, e l'avv. Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Ritenuto che nel procedimento civile vertente avanti al Tribunale di Genova tra Guena Adele e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'attrice, che gode di una pensione dell'assicurazione obbligatoria contro la vecchiaia, nonché di un primo supplemento di essa, ha chiesto la condanna dell'I.N.P.S. alla liquidazione di un secondo supplemento - ai sensi dell'art. 27, secondo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 - avendo continuato a prestare attività lavorativa ed a versare i relativi contributi assicurativi;

che l'I.N.P.S. ha contestato il diritto della Guena, rilevando che l'art. 21, penultimo capoverso, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, consente la liquidazione di un solo supplemento ed espressamente stabilisce che i contributi versati successivamente alla liquidazione di esso non danno diritto ad ulteriori maggiorazioni della pensione;

che la Guena ha eccepito la illegittimità costituzionale della norma invocata dall'I.N.P.S. in relazione agli artt. 37 della legge delegante 4 aprile 1952, n. 218, e 76 e 77 della Costituzione, assumendo che essa introdurrebbe una preclusione - ignota alla legislazione precedente - al diritto ai supplementi di pensione e, quindi, supererebbe i limiti della delega contenuta nel citato art. 37;

che il Tribunale di Genova, con ordinanza 14 novembre 1961, ha ritenuto la questione così sollevata non manifestamente infondata, nonché rilevante per la definizione del giudizio di merito ed ha trasmesso gli atti a questa Corte per la relativa decisione.

Considerato che in pendenza del giudizio davanti alla Corte costituzionale è sopravvenuta la legge 12 agosto 1962, n. 1338, recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia; e questa legge appronta una nuova disciplina, stabilendo che "i contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del primo supplemento, trascorsi due anni da questa, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi". Ed, inoltre, abroga (art. 23) "con effetto dal 1 luglio 1962" l'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, e prescrive (art. 26) che le nuove disposizioni "si applicano alle pensioni liquidate e da liquidare";

che occorre, conseguentemente, che il giudice del merito esamini se dette disposizioni siano applicabili al caso da decidere e se, quindi, sussista tuttora la rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata con l'ordinanza del 14 novembre 1961;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.